



CONTRATTO AGENZIA

PROMOSTUDI

23 SETTEMBRE 2008

LA FONTE PRIMARIA

- ARTT.1742-1753 CODICE CIVILE
- MODIFICATI DAL D.LGS. 10 SETTEMBRE 1991, N.303 (ATTUATIVA DELLA DIRETTIVA CEE 86/653 DEL CONSIGLIO DEL 18 DICEMBRE 1986)

1. GARANTIRE CONDIZIONI DI CONCORRENZA OMOGENEE ALL'INTERNO DELL'UNIONE EUROPEA;
2. GARANTIRE UN PIÙ ELEVATO LIVELLO DI PROTEZIONE DELL'AGENTE NEI CONFRONTI DEL PREPONENTE;
3. SEMPLIFICARE LE OPERAZIONI COMMERCIALI TRA GLI STATI MEMBRI

LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA

- LA CONTRATTAZIONE COLLETTIVA (AEC) RIVESTE UN RUOLO IMPORTANTE NELLA DISCIPLINA ITALIANA DEL CONTRATTO DI AGENZIA, CARATTERISTICA CHE AVVICINA IL CONTRATTO DI AGENZIA A QUELLO DEL LAVORO SUBORDINATO.
- GLI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI SI DIFFERENZIANO A SECONDA DELLA LORO EFFICACIA.
- **AD ALCUNI CONTRATTI COLLETTIVI, INFATTI È STATA DATA EFFICACIA ERGA OMNES, CIOÈ NORMATIVA APPLICABILE A TUTTI I LAVORATORI**

GLI ALTRI AEC

- ALTRI ACCORDI ECONOMICI COLLETTIVI HANNO EFFICACIA CONTRATTUALE (A.E.C.) DI DIRITTO COMUNE E QUINDI SONO APPLICABILI SOLO A COLORO, AGENTI E MANDANTI, CHE ADERISCONO AD UNA ASSOCIAZIONE SINDACALE.

APPLICAZIONE AEC

- GLI ACCORDI A.E.C SI APPLICANO AI NON ISCRITTI ALLE ASSOCIAZIONI STIPULANTI QUALORA :
- **VI ABBIANO ADERITO ESPRESSAMENTE**
- **OVVERO LI ABBIANO IMPLICITAMENTE RECEPITI NEI CONTRATTI INDIVIDUALI, ATTRAVERSO UNA COSTANTE APPLICAZIONE.**

ART 1742 C.C.

- **UNA PARTE ASSUME STABILMENTE L'INCARICO DI PROMUOVERE PER CONTO DELL'ALTRA, VERSO RETRIBUZIONE, LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI IN UNA ZONA DETERMINATA.**
- **IL CONTRATTO DEVE ESSERE PROVATO PER ISCRITTO.**
- **CIASCUNA PARTE HA DIRITTO DI OTTENERE DALL'ALTRA UN DOCUMENTO DALLA STESSA SOTTOSCRITTO CHE RIPRODUCA IL CONTENUTO DEL CONTRATTO E DELLE CLAUSOLE AGGIUNTIVE. TALE DIRITTO È IRRINUNCIABILE.**

VALIDITA' CONTRATTI AGENTI NON ISCRITTI ALL'ALBO

SONO VALIDI:

- CON CONSEGUENTE OBBLIGO DI ISCRIZIONE ALL'ENASARCO.

STABILITÀ E DURATA

- L'INCARICO CONFERITO ALL'AGENTE O RAPPRESENTANTE DEVE AVERE NATURA STABILE E, QUINDI NON OCCASIONALE ANCHE SE LE PARTI POSSONO STABILIRNE LA DURATA.

TERMINE

L'ART. 1750 DEL CODICE CIVILE STABILISCE CHE IL CONTRATTO PUÒ ESSERE STIPULATO:

- A TEMPO DETERMINATO
- A TEMPO INDETERMINATO

IL CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
DIVENTA AUTOMATICAMENTE A TEMPO
INDETERMINATO SE CONTINUA AD ESSERE
ESEGUITO DOPO LA SCADENZA

ZONA

- L'ART. 1742 DEL CODICE CIVILE DEFINISCE L'AGENTE COME IL SOGGETTO INCARICATO DELLA PROMOZIONE DI AFFARI IN UNA ZONA DETERMINATA.
- SECONDO L'OPINIONE PREVALENTE LA ZONA DEVE CONSIDERARSI UN REQUISITO ESSENZIALE DEL CONTRATTO DI AGENZIA .

DEFINIZIONE DI ZONA

- UN DETERMINATO TIPO DI CLIENTELA, SENZA PRECISAZIONE DI ZONA TERRITORIALE
- OPPURE
- UNA ZONA TERRITORIALE DETERMINATA
- UNA CERTA CATEGORIA DI PRODOTTI
- LA SPREMA CORTE DI CASSAZIONE HA AFFERMATO CHE “È ESSENZIALE, PER LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI AGENZIA LA PRESENZA DI UN NUMERO INDETERMINATO DI POTENZIALI CLIENTI, VERSO I QUALI DEVE SVOLGERSI L'ATTIVITÀ PROMOZIONALE DELL'AGENTE”.

DEFINIZIONE DI ZONA

- L'AGENTE AL QUALE SIA STATA ASSEGNATA IN ESCLUSIVA UNA DETERMINATA ZONA HA DIRITTO ALLA PROVVISORIE SUGLI AFFARI CONCLUSI DAL PREPONENTE.

MODIFICAZIONI DELLA ZONA SECONDO GLI AEC

- ISTITUISCONO UN MECCANISMO AUTOMATICO UNILATERALE A FAVORE DEL PREPONENTE CHE PUÒ VARIARE :
 - ·ZONA
 - ·PRODOTTI
 - ·MISURA DELLE PROVVISORIE

CRITERI PER LA MODIFICA

INCIDENZA	PREAVVISO	ACCETTAZIONE
FINO al 5%	NESSUNO	NON NECESSARIA
DAL 5 AL 20%	2 MESI PLURIMANDATARI 4 MESI MONOMANDATARI TERMINI DEROGABILI AD OPERA DELLE PARTI	NON NECESSARIA
OLTRE 20%	NON INFERIORE A QUELLO DELLA RISOLUZIONE DEL RAPPORTO	IL RIFIUTO DELL'AGENTE, COMUNICATO NEL TERMINE DI 30 GIORNI, DETERMINA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INIZIATIVA DEL PREPONENTE

ESCLUSIVA

- **NON È UN ELEMENTO ESSENZIALE DEL CONTRATTO MA SICURAMENTE UN ELEMENTO NATURALE DEL RAPPORTO DEROGABILE PER VOLONTÀ DELLE PARTI.**
- L'ART. 1743 DEL CODICE CIVILE PREVEDE UN OBBLIGO DI ESCLUSIVA A CARATTERE BILATERALE:
- PREPONENTE NON PUÒ AVVALERSI CONTEMPORANEAMENTE DI PIÙ AGENTI NELLA STESSA ZONA E PER LO STESSO RAMO DI ATTIVITÀ;
- L'AGENTE NON PUÒ ASSUMERE L'INCARICO DI TRATTARE NELLA STESSA ZONA E PER LO STESSO RAMO GLI AFFARI DI PIÙ AZIENDE IN CONCORRENZA TRA LORO.

MODULAZIONE ALL'ESCLUSIVA

- ESCLUSIVA BILATERALE, SIA PER IL PREPONENTE CHE PER L'AGENTE MA CON LA POSSIBILITÀ PER QUEST'ULTIMO DI ACQUISIRE MANDATI PER AZIENDE NON IN CONCORRENZA
- ESCLUSIVA MONOLATERALE, CON PRECLUSIONE PER L'AGENTE DI ACQUISIRE ALTRI MANDATI
- ABOLIZIONE DELLA CLAUSOLA DI ESCLUSIVA PER ENTRAMBI

DIVIETO MANDATI CONCORENTI

- L'AGENTE NON PUO' ASSUMERE MANDATI CON AZIENDE CONCORRENTI .

DIVIETO MANDATI CONCORENTI

NON E' CONCORRENZA SLEALE

- QUANDO L'INCARICO RIGUARDI
- **GENERI DI PRODOTTI CHE PER FOGGIA, DESTINAZIONE E VALORE D'USO SIANO DIVERSI E INFUNGIBILI TRA DI LORO.**

PROVVIGIONE E RETRIBUZIONE

- L'ART. 1748 DEL CODICE CIVILE STABILISCE CHE L'AGENTE HA DIRITTO ALLA PROVVIGIONE :
- SOLO PER GLI AFFARI CHE HANNO AVUTO REGOLARE ESECUZIONE
- SE L'AFFARE HA AVUTO ESECUZIONE PARZIALE, LA PROVVIGIONE SPETTA ALL'AGENTE IN PROPORZIONE DELLA PARTE ESEGUITA

PROVVIGIONE E RETRIBUZIONE

- **L'AGENTE NON HA DIRITTO AL RIMBORSO DELLE SPESE DI AGENZIA.**
- IL PREPONENTE DEVE PORRE A DISPOSIZIONE DELL'AGENTE LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA RELATIVA AI BENI O SERVIZI TRATTATI E FORNIRE ALL'AGENTE LE INFORMAZIONI NECESSARIE ALL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ESTRATTO PROVVISORIO

- L'AGENTE HA DIRITTO ALL'ESTRATTO PROVVISORIO ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL TERMINE DEL TRIMESTRE
- L'AGENTE HA DIRITTO DI ESIGERE CHE GLI SIANO FORNITE TUTTE LE INFORMAZIONI, IN PARTICOLARE UN ESTRATTO DEI LIBRI CONTABILI, NECESSARIE PER VERIFICARE L'IMPORTO DELLE PROVVISORIE LIQUIDATE.

IN SINTESI

INSORGENZA DEL DIRITTO	MATURAZIONE ED ESIGUITÀ	LIQUIDAZIONE
CONCLUSIONE DELL'AFFARE PER INTERVENTO DELL'AGENTE	MOMENTO E MISURA IN CUI IL PREPONENTE HA ESEGUITO O AVREBBE DOVUTO ESEGUIRE LA PRESTAZIONE	AL PIÙ TARDI ENTRO L'ULTIMO GIORNO DEL MESE SUCCESSIVO AL TRIMESTRE NEL CORSO DEL QUALE LE PROVVIGIONI SONO MATURE
	BUON FINE MA SOLO SE SPECIFICATO PER ISCRITTO	

COINVOLGIMENTO DI PIU' AGENTI

CRITERIO GENERALE

- CONSISTE NELL'ATTRIBUZIONE DELLA PROVVIGIONE ALL'AGENTE **CHE ABBI**
IN CONCRETO PROMOSSO LA CONCLUSIONE DELL'AFFRE.
- Fatto salvo un diverso accordo.

MISURA DELLA PROVVIGIONE

- A PERCENTUALE FISSA
- A SCAGLIONI
- PERCENTUALE FISSA PIÙ PREMIO
- PROVVIGIONE SOVRAPPREZZO
(MAGGIORATA NEL CASO DI VENDITE
SOPRA IL PREZZO MINIMO DI LISTINO)
- PERCENTUALE RIDOTTA NEL CASO DI
VENDITE DI PRODOTTI FUORI LISTINO

PERFEZIONAMENTO DEL DIRITTO AL “BUON FINE” DELL’AFFARE

- L’ORDINE VIENE ACCETTATO DAL PREPONENTE O NON RIFIUTATO ES. ENTRO 60 GIORNI (AEC COMMERCIO)
- L’ORDINE VIENE EVASO CON L’EFFETTUAZIONE DELLA CONSEGNA
- IL CLIENTE PAGA LA FORNITURA ALLA SCADENZA CONVENUTA.

Nel caso di esecuzione parziale

La provvigione spetta in proporzione alla quota dell’affare
eseguita

PROVVIGIONI SUGLI AFFARI NON ESEGUITI

LA PROVVIGIONE È DOVUTA :

- PER GLI AFFARI CHE NON HANNO AVUTO ESECUZIONE PER CAUSA IMPUTABILE AL PREPONENTE
- SUGLI ORDINI GIÀ CONFERMATI E SUCCESSIVAMENTE STORNATI
- L'ONERE DELLA PROVA DELLA RAGIONE DELLA MANCATA ESECUZIONE È A CARICO DELL'AGENTE

RECESSO CON PREAVVISO

- LE PARTI POSSONO STABILIRE UN TERMINE DI PREAVVISO DI RECESSO, CON UNA DURATA MINIMA PREVISTA DAL CODICE CIVILE E QUELLA DIVERSA PREVISTA DAGLI ACCORDI ECONOMICI.

I TERMINI

ART. 1750 DEL CODICE CIVILE

- SONO I SEGUENTI:
- . 1 MESE primo anno
- . 2 MESI secondo anno iniziato
- . 3 MESI terzo anno iniziato
- . 4 MESI quarto anno iniziato
- . 5 MESI quinto anno iniziato
- . 6 MESI oltre il 6° anno iniziato

A.E.C. COMMERCIO

DURATA	PLURI MANDATARIO	MONO MANDATARIO
Da 0 a 3 anni	3 mesi	
4 anni	4 mesi	
5 anni	5 mesi	5 mesi
Superiore 6 anni	6 mesi	
Da 6 a 8 anni		6 mesi
Superiore 8 anni		8 mesi

A.E.C. INDUSTRIA E CONFAPI

DURATA	PLURI MANDATARIO	MONO MANDATARIO
DA 0 A 3 ANNI	3 MESI	
4 ANNI	4 MESI	
5 ANNI	5 MESI	5 MESI
SUPERIORE 6 ANNI	6 MESI	
DA 6 A 8 ANNI		6 MESI
SUPERIORE 8 ANNI		8 MESI

SOSTITUZIONE PREAVVISO

IL PREPONENTE NON PUÒ:

- OSSERVARE UN TERMINE INFERIORE A QUELLO PREVISTO DALLA LEGGE;
- IL PREPONENTE PUÒ:
 - RINUNCIARE AL PREAVVISO DATO DALL'AGENTE;
 - SOSTITUIRE IL PREAVVISO CON L'INDENNITÀ SOSTITUTIVA PARI A TANTI DODICESIMI DELLE PROVVIGIONI LIQUIDATE NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE QUANTI SONO I MESI DI PREAVVISO SPETTANTI.

L'INDENNITÀ DI PREAVVISO

- IL VALORE E' DALLA MEDIA MENSILE DI TUTTE LE SOMME EROGATE NELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE, COMPRESSE QUELLE A TITOLO DI RIMBORSO O CONCORSO SPESE
- SE IL RAPPORTO È INIZIATO NEL CORSO DELL'ANNO SOLARE PRECEDENTE, SARÀ NECESSARIO CONTEGGIARE I SUCCESSIVI MESI DELL'ANNO IN CORSO PER RAGGIUNGERE I DODICI MESI DI RIFERIMENTO
- SE IL RAPPORTO È STATO INFERIORE ALL'ANNO IL CALCOLO AVVERRÀ SULLA MEDIA MENSILE.

RECESSO PER GIUSTA CAUSA A FAVORE MANDANTE

- INADEMPIENZE DA PARTE
DELL'AGENTE AD OBBLIGHI
FONDAMENTALI PREVISTI DAL
CONTRATTO
- COMPORTAMENTI CONTRARI AGLI
INTERESSI DELLA PREPONENTE;
- MANCATA COMUNICAZIONE DI
INFORMAZIONI IMPORTANTI
- MANCATA OSSERVANZA DEL
VINCOLO DELLA NON CONCORRENZA

RECESSO PER GIUSTA CAUSA A FAVORE DELL'AGENTE

- MANCATA CORRESPONSIONE DELLE PROVVIGIONI DA PARTE DEL PREPONENTE;
- INSERIMENTO DI ALTRO AGENTE NELLA ZONA DI COMPETENZA;
- MANCATA E SISTEMATICA EVASIONE DI ORDINI.

INDENNITA' CONSEGUENTI ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO

- INDENNITA' EUROPEA COME
STABILITO DALL'ART. 1751 CODICE
CIVILE

INDENNITA'

ART. 1751 CODICE CIVILE

- SE RICORRONO LE SEGUENTI CONDIZIONI
- L'AGENTE ABBA PROCURATO NUOVI CLIENTI AL PREPONENTE O ABBA SENSIBILMENTE SVILUPPATO GLI AFFARI CON I CLIENTI ESISTENTI ED IL PREPONENTE RICEVA ANCORA SOSTANZIALI VANTAGGI DERIVANTI DAGLI AFFARI CON TALI CLIENTI;
- IL PAGAMENTO DI TALE INDENNITÀ SIA EQUO, TENUTO CONTO DI TUTTE LE CIRCOSTANZE DEL CASO, IN PARTICOLARE DELLE PROVVIGIONI CHE L'AGENTE PERDE E CHE RISULTANO DAGLI AFFARI CON TALI CLIENTI.

L'INDENNITÀ NON È DOVUTA

- UN'INADEMPIENZA IMPUTABILE ALL'AGENTE, LA QUALE PER LA SUA GRAVITÀ NON CONSENTA LA PROSECUZIONE ANCHE PROVVISORIA DEL RAPPORTO
- QUANDO L'AGENTE RECEDE DAL CONTRATTO, A MENO CHE, IL RECESSO SIA GIUSTIFICATO DA CIRCOSTANZE ATTRIBUIBILI ALL'AGENTE, QUALI ETÀ, INFERMITÀ O MALATTIA, PER LE QUALI NON PUÒ ESSERGLI RAGIONEVOLMENTE CHIESTA LA PROSECUZIONE DELL'ATTIVITÀ
- QUANDO, AI SENSI DI UN ACCORDO CON IL PREPONENTE, L'AGENTE CEDE AD UN TERZO I DIRITTI E GLI OBBLIGHI CHE HA IN VIRTÙ' DEL CONTRATTO DI AGENZIA

MISURA INDENNITA'

- L'IMPORTO DELL'INDENNITÀ NON PUÒ SUPERARE
- UN'INDENNITÀ ANNUA CALCOLATA SULLA BASE DELLE MEDIA ANNUALE DELLE RETRIBUZIONI RISCOSSE DALL'AGENTE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI E, SE IL CONTRATTO RISALE A MENO DI CINQUE ANNI, SULLA MEDIA DEL PERIODO IN QUESTIONE.
- .

TERMINE PER RICHIEDERE INDENNITA'

- UN ANNO A PENA DI DECADENZA

DISCIPLINA ART. 1751

- LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL'ART.1751 C.C. SONO INDEROGABILI A SVANTAGGIO DELL'AGENTE.
- L'INDENNITÀ È DOVUTA ANCHE SE IL RAPPORTO CESSA PER MORTE DELL'AGENTE.

GIURISPRUDENZA E NUOVI ORIENTAMENTI

- LA CORTE DI GIUSTIZIA HA DISPOSTO CON LA SENTENZA DEL 23 MARZO 2006 C- 456/04 CHE IN CASO DI CONTRASTO TRA NORMA CIVILISTICA E REGOLAMENTAZIONE DEGLI AEC IN TEMA DI INDENNITÀ EX ART.1751 C.C. DEBBA PREVALERE QUELLA DEL COD.CIV. QUALORA SIA PIÙ FAVOREVOLE ALL'AGENTE.
- LA RICHIESTA INDENNITÀ EUROPEA È ALTERNATIVA ALLE INDENNITÀ DI CESSAZIONE DEL RAPPORTO PREVISTE DAGLI AEC.

FIRR – INDENNITÀ RISOLUZIONE RAPPORTO

- IL FIRR VIENE LIQUIDATA DALLA FONDAZIONE ENASARCO ALL'AGENTE ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO CON LA DITTA O LE DITTE MANDANTI.

LE ALIQUOTE SONO STABILITE NELLE SEGUENTI MISURE:

- AGENTI E RAPPRESENTANTI MONOMANDATARI

- 4% SULLE PROVVIGIONI FINO A 12.395,00 EURO (£. 24.000.000) ANNUI;
2% SULLA QUOTA DELLE PROVVIGIONI TRA 12.395,01 EURO (£. 24.000.000) E 18.592,00 EURO (£. 36.000.000) ANNUI;
1% SULLA QUOTA DELLE PROVVIGIONI OLTRE 18.592,01 EURO (£. 36.000.000) ANNUI

FIRR – INDENNITA' RISOLUZIONE RAPPORTO

- AGENTI E RAPPRESENTANTI PLURIMANDATARI
- 4% SULLE PROVVIGIONI FINO A 6.197,00 EURO
(£. 12.000.000) ANNUI;
2% SULLA QUOTA DELLE PROVVIGIONI TRA
6.197,01 EURO (£. 12.000.000) E 9.296,00 EURO (£.
18.000.000) ANNUI;
1% SULLA QUOTA DELLE PROVVIGIONI OLTRE
9.296,01 EURO (£. 18.000.000) ANNUI

INDENNITÀ SUPPLEMENTIVA DI CLIENTELA- PREVISTA DAGLI AEC

QUESTA VOCE È SUDDIVISA IN DUE SOTTOVOCI:

- INDENNITÀ PERCENTUALE
- INDENNITÀ MERITOCRATICA
- GLI ACCORDI STABILISCONO CHE: ALL'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO, SPETTA ALL'AGENTE O RAPPRESENTANTE UNA INDENNITÀ, CALCOLATA SULLA BASE DELLE PROVVIGIONI MATURATE E LIQUIDATE FINO AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE STESSA.
-

CALCOLO SUPPLETIVA CLIENTELA

- 3% (TRE PER CENTO) SULLE PROVVIGIONI MATURE NEI PRIMI TRE ANNI DI DURATA DEL RAPPORTO DI AGENZIA;
- 3,50% (TRE E CINQUANTA PER CENTO) SULLE PROVVIGIONI MATURE DAL QUARTO AL SESTO ANNO COMPIUTO;
- 4% (QUATTRO PER CENTO) SULLE PROVVIGIONI MATURE NEGLI ANNI SUCCESSIVI.

INDENNITA' MERITOCRATICA

- È PREVISTA NEL SOLO CASO IN CUI L'IMPORTO COMPLESSIVO DI INDENNITÀ DI RISOLUZIONE DEL RAPPORTO ED INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA SIA INFERIORE AL VALORE MASSIMO PREVISTO DAL TERZO COMMA DELL'ARTICOLO 1751 COD. CIV.

NOVITA' FISCALI

- LA CORTE DI CASSAZIONE - SENT. N. 24973 DEL 24.11.2006 - HA DISPOSTO L'INDEDUCIBILITÀ DEGLI ACCANTONAMENTI ANNUALI DELL'INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA DAL REDDITO DEL PREPONENTE.
- A DIFFERENZA DELLE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO DEDUCIBILI EX ART. 17 TUIR, L'INDENNITÀ SUPPLETIVA DI CLIENTELA È DEDUCIBILE SOLTANTO AL MOMENTO DELLA SUA REALE CORRESPONSIONE ALL'AGENTE.
- DA SEGNALARE ORIENTAMENTI OPPOSTI IN DOTTRINA.

PATTO NON CONCORRENZA

- I NUOVI ACCORDI ECONOMICI, DISCIPLINANO IL PATTO DI NON CONCORRENZA NEL CONTRATTO DI AGENZIA, PERALTRO GIÀ REGOLATO IN PARTE DALLA LEGGE (ART 1751 BIS)
- GLI ACCORDI PREVEDONO DEI MECCANISMI COMPLESSI DI CALCOLO, PRENDENDO COME BASE DI CALCOLO LA MEDIA DELLA PROVVIGIONI LIQUIDATE NELLA MEDIA DEGLI ULTIMI 5 ANNI DEL RAPPORTO.

PATTO NON CONCORRENZA

- ART. 1751 BIS DEL CODICE CIVILE
- IL PATTO DEVE ESSERE SCRITTO
- DEVE RIGUARDARE LA MEDESIMA ZONA, CLIENTELA E PRODOTTI
- NON PUO' SUPERARE I DUE ANNI
- INDENNITA' DI NATURA NON PROVVISORIA

PREVIDENZA

- GLI AGENTI, PERSONE FISCHE O SOCIETA', DEVONO ESSERE ISCRITTI AL FONDO DI PREVIDENZA ENASARCO.
- L'ISCRIZIONE DEVE ESSERE EFFETTUATA DALLA DITTA PREPONENTE ENTRO 30 GG. DALLA DATA DI INIZIO RAPPORTO DI AGENZIA.
- TALE OBBLIGO NON VIGE PER GLI AGENTI ITALIANI CHE SVOLGONO ATTIVITÀ ALL'ESTERO.

F.I.R.R.

- IL FONDO INDENNITÀ RISOLUZIONE RAPPORTO VIENE ACCANTONATO PRESSO LA FONDAZIONE ENASARCO DALLE DITTE PREPONENTI.
- L'ACCANTONAMENTO VERRÀ LIQUIDATO ALL'AGENTE AL MOMENTO DELLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO PREVIA COMUNICAZIONE DEL PREPONENTE ALL'ENASARCO ENTRO UN MESE DALLA DATA DI RISOLUZIONE.

CONTROLLO ED ISPEZIONI

- LA FONDAZIONE ENASARCO PER MEZZO DEI PROPRI UFFICI ED ISPETTORI ESERCITA L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ED ACCERTAMENTO SULLA REGOLARITÀ DEGLI ADEMPIMENTI PREVIDENZIALI A CARICO DELLE DITTE PREPONENTI.